

Circolare n. 6 del 27 Marzo 2025

Dal 1° aprile 2025 si applicano i nuovi codici ATECO 2025

INDICE:

- 1. PREMESSA**
- 2. LA CLASSIFICAZIONE ATECO 2025**
- 3. LE IMPLICAZIONI AMMINISTRATIVE E FISCALI ANCHE PER LA
DICHIARAZIONE IVA 2025**

1. PREMESSA

Dal 1° aprile 2025 diventa obbligatoria l'adozione della nuova classificazione delle attività ATECO 2025 che deve essere utilizzata per tutti gli adempimenti non solo di natura statistica ma anche di natura amministrativa

2. LA CLASSIFICAZIONE ATECO 2025

L'ISTAT, Istituto nazionale di statistica, ha sviluppato una nuova classificazione ATECO (c.d. ATECO 2025), che è entrata in vigore il 1° gennaio 2025 ma che deve essere adottata a partire dal 1° aprile 2025 e che sostituisce la classificazione ATECO 2007, come aggiornata, da ultimo, nel 2022.

2

La nuova classificazione ATECO 2025 deve essere utilizzata per tutti gli adempimenti non solo di natura statistica ma anche di natura amministrativa.

Tra gli strumenti che sono stati sviluppati dall'ISTAT per supportare le procedure di ricodifica vi è anche una tabella operativa di riclassificazione tra le due versioni ATECO 2007 – aggiornamento, 2022 e ATECO 2025 che permette di verificare, con una certa facilità, se i codici ATECO sono variati ovvero se vi sono nuove riclassificazioni (<https://www.istat.it/classificazione/documenti-ateco/>).

Vi sono poi anche le «*Note esplicative della classificazione delle attività economiche ATECO 2025*» all'interno delle quali, per ogni codice attività vengono individuate le attività che rientrano nel codice stesso e quelle eventualmente escluse con rimando al codice più adatto.

3. LE IMPLICAZIONI AMMINISTRATIVE E FISCALI ANCHE PER LA DICHIARAZIONE IVA 2025

Sul fronte degli adempimenti da porre in essere, per le finalità amministrative il processo di riclassificazione sarà eseguito d'ufficio, da parte delle Camere di commercio (CCIAA), a partire dal 1° aprile 2025 e le imprese interessate saranno informate dell'avvenuto aggiornamento attraverso gli strumenti digitali che sono messi a disposizione dalla propria CCIAA.

3

Affinché si possa avere una transizione graduale alla nuova classificazione, le visure camerali delle imprese riporteranno per un periodo transitorio sia i nuovi codici ATECO 2025 che quelli precedenti. La comunicazione dell'avvenuta riclassificazione e la visura aggiornata saranno, inoltre, disponibili senza costi dall'app impresa Italia, che è scaricabile dai principali app store online.

Sul sito impresa "<https://impresa.italia.it>" sono disponibili i riferimenti agli store da cui è possibile scaricare la citata app.

Sul versante fiscale, tutti i soggetti passivi ai fini IVA sono tenuti ad utilizzare i codici attività della nuova classificazione ATECO 2025 in tutti gli atti e le dichiarazioni da presentare all'Agenzia delle entrate, a meno che non vi siano diverse indicazioni all'interno delle istruzioni ai singoli modelli fiscali.

Proprio in tale senso, con FAQ del 5 marzo 2025 l'Agenzia delle entrate ha chiarito, con riferimento alla dichiarazione IVA annuale 2025, relativa all'anno d'imposta 2024, che può essere presentata fino al 30 aprile 2025, che per le dichiarazioni IVA che vengono presentate a decorrere dal 1° aprile 2025, i contribuenti possono indicare, in alternativa:

- i precedenti codici ATECO 2007 (aggiornamento 2022) oppure
- i “nuovi” codici ATECO 2025, avendo cura di riportare il codice 1 nella casella “Situazioni particolari” presente nel frontespizio del modello.

A tal fine, prima della predetta data del 1° aprile 2025 l'Agenzia delle entrate aggiornerà il software di compilazione e la procedura di controllo della dichiarazione annuale IVA 2025 per consentire questa modalità di compilazione.

In base, poi, a quanto chiarito dall'Agenzia delle entrate con la Risoluzione n. 262 del 2008, che analizzava la questione dell'adozione, con provvedimento del 16 novembre 2007, da parte dell'Agenzia delle entrate stessa della tabella di classificazione delle attività economiche ATECO 2007, e con Risoluzione n. 20 del 2022, emanata in occasione dell'aggiornamento della tabella ATECO 2007, l'adozione della nuova classificazione ATECO 2025 non dovrebbe comportare l'obbligo di presentare un'apposita dichiarazione di variazione dati ai sensi degli articoli 35 e 35-ter del DPR n. 633 del 1972. Si legge, infatti, nella citata risoluzione che *«In via preliminare, si ricorda che nel provvedimento richiamato è stato precisato che l'adozione della nuova tabella ATECO 2007 non comporta l'obbligo di presentare una apposita dichiarazione di variazione dati ai sensi degli articoli 35 e 35-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con l'utilizzo dei modelli AA7, AA9 o ANR»*.

Tuttavia, se il contribuente dovesse rilevare la necessità di comunicare all'Agenzia delle entrate una nuova codifica che meglio rappresenta l'attività svolta, è bene ricordare che:

- se il contribuente è iscritto nel Registro delle Imprese delle Camere di commercio, la dichiarazione dovrà essere effettuata con la Comunicazione Unica (ComUnica) messa a disposizione da Unioncamere;

- se il contribuente non è iscritto al Registro delle Imprese delle Camere di commercio, dovrà invece utilizzare uno dei modelli pubblicati sul sito internet dell'Agenzia delle entrate, vale a dire:

- Modello AA7/10 per società, enti, associazioni, e gli altri soggetti indicati,
- Modello AA9/12 per imprese individuali, lavoratori autonomi, artisti e professionisti, e altri soggetti indicati,
- Modello AA5/6 per enti non commerciali, associazioni, e gli altri soggetti indicati,
- Modello ANR/3 per l'identificazione diretta ai fini IVA di soggetto non residente.

Sempre prendendo spunto dalla citata risoluzione n. 262 del 2008, il contribuente, in occasione della presentazione della prima dichiarazione di variazione dati che viene effettuata ai sensi degli articoli 35 e 35-ter del DPR n. 633 del 1972, deve comunicare i codici delle attività esercitate, coerentemente con la nuova tabella ATECO 2025.

Mentre sembrerebbe utile una conferma da parte dell'Agenzia delle entrate di quanto sopra affermato e di quanto dalla stessa chiarito con la risoluzione n. 262, è bene anche ricordare che con tale documento la stessa Agenzia ha altresì evidenziato che qualora il codice dell'attività prevalente sia cambiato in seguito all'adozione della tabella Ateco 2025 (all'epoca della risoluzione era la tabella ATECO 2007), nel modello AA7/10 o AA9/12 al fine di comunicare tale cambiamento *«è sufficiente che il contribuente indichi detto codice nel Quadro B del modello AA7/9 o AA9/9 (ora AA7/10 o AA9/12, ndA)»* in quanto *«Automaticamente, il precedente codice dell'attività prevalente viene cessato e storicizzato fra le attività esercitate dal soggetto»*.

DOTT. CARLO ORSENIGA

Restano, invece, da capire le sorti dei forfettari anche essi legati ai codici ATECO al fine della individuazione delle percentuali di redditività necessari per determinare il reddito su cui poi applicare l'imposta sostitutiva. Allo stato attuale, da quello che si può apprendere da uno schema di decreto legislativo, sembra che si dovranno continuare ad utilizzare i codici ATECO di cui alla tabella allegata alla legge n. 190 del 2014, che disciplina il regime forfetario, fin tanto che non verranno espressamente aggiornati.

- * -

Rimango a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Con i migliori saluti.

Dott. Carlo Orseniga

6

